CGIL FISAC

TRATTAMENTI DI MOBILITÀ IN UBI BANCA E UBISS

Con questa nota ci proponiamo di sintetizzare i trattamenti di mobilità stabiliti dalla contrattazione di secondo livello in UBI Banca e UBISS **in caso di trasferimenti disposti dall'azienda**, tenendo conto delle differenti previsioni valide per le lavoratrici e i lavoratori provenienti dalle *Bridge banks* derivanti dall'accordo di armonizzazione sottoscritto il 1° febbraio 2018.[1]
I Sindacalisti FISAC CGIL sono naturalmente a disposizione per maggiori chiarimenti.

SOMMARIO

Mobilità territoriale: Definizioni **1**
Grande mobilità **1**
Norme generali riguardanti la grande mobilità *2*
Mobilità ordinaria **2**
Norme generali riguardanti la mobilità ordinaria *3*
Navette aziendali **3**
Mobilità ordinaria: importi una tantum dipendenti di provenienza Nuova Banca Marche **3**

MOBILITÀ TERRITORIALE: DEFINIZIONI

In UBI i trattamenti di mobilità si distinguono a seconda della **distanza dalla residenza/domicilio abituale** in **GRANDE MOBILITÀ** e **MOBILITÀ ORDINARIA**.
Per il calcolo delle distanze occorre fare sempre riferimento al sito www.viamichelin.com (percorso "più breve", salvo casi di manifesta impossibilità a utilizzare tale percorso).

GRANDE MOBILITÀ

*Trasferimenti che comportano l'**allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza/domicilio abituale** (sono esclusi i dipendenti con auto aziendale)*

Fasce	PROVENIENZA BRIDGE BANKS*		PROVENIENZE UBI Banca/UBISS Stand alone**	Note
	Attuale	Dal 1° gennaio 2020	BRIDGE BANKS Dal 1° luglio 2020	
oltre 100 e fino a 120 km (A/R)	€ 200	€ 300	€ 400	
oltre 120 e fino a 150 km (A/R)	€ 300	€ 450	€ 600	
oltre 150 e fino a 200 km (A/R)	€ 400	€ 600	€ 800	Previsto anche l'alloggio in caso di particolare necessità
oltre 200 km (A/R)	€ 500	€ 750	€ 1.000	Previsto anche l'alloggio in caso di particolare necessità, ovvero a richiesta oltre 300 km (A/R)

* Misure valide per trasferimenti avvenuti in base all'Accordo 26.10.2017 nonché successivi al 1° febbraio 2018; per i trasferimenti avvenuti prima dell'incorporazione delle Società di provenienza viene mantenuto il regime contrattuale precedente, salvo il caso di mancato accoglimento di domanda di avvicinamento alla residenza/domicilio che sia stata presentata entro giugno 2018.

[1] **Per i tempi di comunicazione dei trasferimenti (e il trattamento economico spettante in caso di mancato o insufficiente preavviso) rinviamo alla nostra nota del 05.03.2018 (disponibile alla pagina Comunicati Sindacali del nostro sito).**

** I dipendenti del perimetro UBI Banca/UBISS *stand alone* che alla data dell'11 dicembre 2016 si trovavano già in regime di grande mobilità e che in virtù di precedenti accordi percepivano importi più elevati manterranno ancora per tutto il 2019 gli importi precedenti.
Il progressivo allineamento avverrà come segue:

- prima riduzione, del 50%, a partire dal 01.01.2020;
- restante 50% dal 01.07.2020.

NORME GENERALI RIGUARDANTI LA GRANDE MOBILITÀ

L'indennità spetta per i **giorni di effettiva presenza** presso l'unità organizzativa di assegnazione (ovvero presso altra unità organizzativa situata nel medesimo comune).
Viene erogata in **trentesimi** e non è riconosciuta per i giorni non lavorativi (sabato, domenica o giorni festivi infrasettimanali) compresi fra due giornate per le quali l'indennità non spetta (*quindi non sarà erogata per il sabato e la domenica se si è assenti il venerdì precedente e il lunedì seguente*) o nel caso in cui non sia dovuta per tutti i giorni lavorativi della settimana (*quindi non sarà erogata per il sabato e la domenica se si è stati assenti dal lunedì al venerdì*).
Viene corrisposta per 12 mensilità annue a partire dal giorno del trasferimento e fino al permanere della condizione di grande mobilità.
In caso di trasferimento disposto dall'azienda che comporti un avvicinamento, ma comunque il permanere della condizione di grande mobilità, spetta l'indennità relativa alla nuova fascia.
L'indennità non viene più corrisposta nel caso in cui il dipendente (che contrattualmente sia nelle condizioni di opporsi al trasferimento) rifiuti nell'arco di 24 mesi almeno due proposte aziendali di assegnazione ad altra unità organizzativa che disti meno di 100 km (A/R) dalla residenza con attribuzione di mansioni coerenti con le più recenti esperienze professionali maturate.

MOBILITÀ ORDINARIA

*Trasferimenti a un'**unità operativa più distante** dalla residenza/domicilio abituale del dipendente, **rispetto all'attuale sede di lavoro***

Fasce	PROVENIENZA BRIDGE BANKS ESCLUSA NUOVA BANCA MARCHE (per NBM v. anche pagina 3)		PROVENIENZE UBI Banca/UBISS Stand alone	Note
	Attuale	Dal 1° gennaio 2020	BRIDGE BANKS (INCLUSA NBM) Dal 1° luglio 2020	
oltre 40 e fino a 55 km (A/R)	€ 700	€ 1.050	€ 1.400	una tantum
oltre 55 e fino a 70 km (A/R)	€ 800	€ 1.200	€ 1.600	una tantum
oltre 70 e fino a 85 km (A/R)	€ 900	€ 1.350	€ 1.800	con possibilità di ripetizione dopo 2 anni e 6 mesi in caso di mancato accoglimento della domanda di avvicinamento
oltre 85 e fino a 100 km (A/R)	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000***	con possibilità di ripetizione dopo 2 anni e 6 mesi in caso di mancato accoglimento della domanda di avvicinamento

*** I dipendenti del perimetro UBI Banca/UBISS *stand alone* che alla data dell'11 dicembre 2016 si trovavano in regime di mobilità nella fascia compresa tra 90 e 100 km A/R e che in virtù di precedenti accordi percepivano indennità di mobilità ordinaria in forma mensile, qualora permanga tale condizione di mobilità manterranno ancora per tutto il 2019 la relativa erogazione.
Il progressivo allineamento avverrà come segue:

- prima riduzione, del 50%, a partire dal 01.01.2020;
- restante 50% dal 01.07.2020.

NORME GENERALI RIGUARDANTI LA MOBILITÀ ORDINARIA

L'indennità di mobilità ordinaria viene corrisposta dopo che siano trascorsi 3 mesi dall'effettivo trasferimento e a condizione che il dipendente rimanga assegnato all'unità organizzativa di destinazione.
In caso di ulteriore trasferimento nei 12 mesi successivi spetta l'eventuale conguaglio per passaggio di fascia. Nel caso in cui l'ulteriore trasferimento a unità operativa più distante dalla residenza/domicilio avvenga dopo che siano decorsi 12 mesi, spetta l'erogazione integrale dell'indennità di mobilità ordinaria sulla base della nuova fascia. (Ovviamente, qualora l'allontanamento comporti una distanza di oltre 50 km dalla residenza, i trattamenti saranno quelli previsti al capitolo sulla grande mobilità.)

NAVETTE AZIENDALI

In caso di utilizzo di **navetta aziendale** l'indennità viene corrisposta per i seguenti importi:

Fasce	PROVENIENZA BRIDGE BANKS		PROVENIENZE UBI Banca/UBISS Stand alone
	Attuale	Dal 1° gennaio 2020	BRIDGE BANKS Dal 1° luglio 2020
Primi 12 mesi	€ 150	€ 225	€ 300
Oltre il 12° mese	€ 100	€ 150	€ 200****

****Ai dipendenti del perimetro UBI Banca/UBISS *stand alone* che alla data dell'11 dicembre 2016 percepivano importi superiori e che non si sono visti accogliere richiesta di avvicinamento che sia stata presentata entro il 31.12.2017 spetta una indennità mensile di € 300.

MOBILITÀ ORDINARIA: IMPORTI UNA TANTUM DIPENDENTI DI PROVENIENZA NUOVA BANCA MARCHE

L'accordo 1° febbraio 2018 - che ha definito criteri, modalità e tempistiche per l'applicazione della contrattazione di secondo livello in vigore in UBI Banca in favore delle lavoratrici e dei lavoratori provenienti dalle *Bridge banks* - ha previsto che nel periodo che precederà la piena applicazione di una disciplina contrattuale uniforme per tutto il gruppo (armonizzazione destinata a completarsi entro il 2020) permangano in vigore alcune previsioni migliorative contenute nei CIA delle *Bridge banks*.
In virtù di questo principio nel caso di dipendenti provenienti dalla **Nuova Banca Marche** e per i trasferimenti effettuati nell'ambito della **MOBILITÀ ORDINARIA** fino al 30 giugno 2020 sono previsti i seguenti trattamenti:

Fasce ex NBM	Aree Professionali	Quadri Direttivi
oltre 50 e fino a 80 km (A/R)	€ 2.000	€ 2.900
oltre 80 e fino a 100 km (A/R)	€ 2.500	€ 3.400